



# CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

## ORDINANZA N. 104 DEL 10.04.2020

**Oggetto:** Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID19- Ordinanza di isolamento obbligatorio.-

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

#### TENUTO CONTO

-che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

-che lo Stato Italiano, fra altri, per il proprio territorio, ha adottato:

- a) il d.l. 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;
- b) i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020, recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, nonché i D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 e del 23 marzo 2020;
- c) il d.l. 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 3 comma 1 lettera m) del sopra citato DPCM dell'8.3.2020 a mente del quale: “ *chiunque a partire dal 14° giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di Medicina Generale ovvero al pediatra di libera scelta*”

-che anche le Regioni hanno adottato provvedimenti relativi alla propria competenza territoriale sanitaria e, in tal senso, anche la Regione Calabria;

-che in particolare, dal punto di vista procedurale, è previsto, per il territorio calabrese che i Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l'emanazione del provvedimento di competenza;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera d, del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;

**VISTA** l'Ordinanza Presidente Giunta Regionale Calabria nr. 7 del 14/03/2020 che all'art. 1 dispone che *“i soggetti residenti o domiciliati nell'intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall'estero, devono comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP competente per territorio, informandone il Sindaco, il proprio Medico di Medicina Generale ovvero Pediatra di Libera Scelta, con l'obbligo di osservare la quarantena domiciliare per 14 giorni dall'arrivo, con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi”*;

**VISTA** l'Ordinanza Presidente Giunta Regionale Calabria n. 25 del 03/04/2020 che ha prorogato la vigenza dell'Ordinanza nr. 7 al 13/04/2020;

**VISTA** la comunicazione del dirigente medico di igiene e sanità pubblica dell'ASP di Amantea, assunta con prot. n. 5178 del 10.04.2020 allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, con la quale, per le motivazioni in essa contenute, si prescrive la misura dell'isolamento obbligatorio per numero quattordici giorni dalla data del 09.04.2020, con divieto assoluto di contatti con conviventi, nonché l'attivazione della sorveglianza sanitaria attiva nei confronti di:

**(OMISSIS);**

**RAVVISATA** la necessità di richiamare la cogenza dell'Ordinanza della Regione Calabria n. 7 del 14/03/2020 che, nel caso concreto, ha valenza prescrittiva nei confronti della suddetta persona, per effetto, oltremodo, della prescrizione specifica dell'ASP di cui sopra;

**RICHIAMATI** gli artt. 32 della legge n. 833/1978, 117 del D.lgs. 112/1998, nonché dell'art. 50 comma 5 del TUEL- Testo Unico Enti Locali;

**VISTO** il punto 9 dell'Ordinanza n. 7 del 14 marzo 2020, con la quale il Presidente della Giunta Regionale, stabilisce che *“alle Autorità competenti spetta l'esecuzione di quanto disposto con la presente ordinanza;*

con i poteri del Sindaco;

**PRENDE ATTO DELLA PRESCRIZIONE DELL'ASP DI COSENZA –  
SERVIZIO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA DI AMANTEA E, PER  
L'EFFETTO,**

**intima, per quanto in premessa, a:**

**(OMISSIS);**

di rimanere, in via cautelativa, in isolamento obbligatorio presso la propria residenza con divieto assoluto di contatti con conviventi, per la parte residuale, fino al

giorno 23 aprile 2020 compreso, con sorveglianza attiva svolta dal personale del Servizio di Igiene Pubblica, territorialmente competente, dell'ASP di Cosenza

### ORDINA, ALTRESI'

1. alla Polizia Municipale di Amantea;

2. all'ASP di Cosenza

ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

### DISPONE

–che il Comando di Polizia Municipale provveda all'immediata notifica della presente ordinanza ai destinatari;

–che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

–che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

–la trasmissione della presente ordinanza a:

1. Prefettura di Cosenza,
2. Dipartimento Prevenzione ASP di Cosenza;
3. Dipartimento Regionale Tutela della Salute;
4. Stazione Carabinieri sede di Amantea ;
5. Tenenza della Guardia di Finanza di Amantea;
6. Comando di Polizia Municipale di Amantea,

### AVVERTE CHE

–la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al giorno 21 aprile 2020 compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni;

–salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito con sanzione amministrativa da € 400 a € 3000, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D. L. 25 marzo 2020 n. 19.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

10.4.2020

f.to LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
(SURACE- TURCO -NUOVO)